

**MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SUL FUNZIONAMENTO
DELLE SEZIONI SCOLASTICHE BILINGUI
ITALO-ALBANESI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, qui di seguito denominati "le Parti",

RIFERENDOSI all'articolo 4 dell'Accordo Culturale del 12 settembre 1994 tra l'Italia e l'Albania;

RIFERENDOSI al Memorandum d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione italiano ed il Ministero dell'Educazione albanese del 29 aprile 1998, esprimono soddisfazione per l'avvio di sezioni bilingui italo-albanesi e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Sono istituite sezioni bilingui presso i seguenti licei albanesi:

- a) Liceo linguistico "Asim Vokshi" di Tirana dall'a.s. 1998/99;
- b) Liceo linguistico "Faik Konica" di Korca dall'a.s. 2000/2001.
- c) Liceo linguistico "Shejnaze Juka" di Scutari dall'a.s. 2000/2001;

ARTICOLO 2

Le sezioni bilingui di cui sopra sono articolate in un corso di studi quinquennale con l'insegnamento intensivo dell'italiano nell'anno propedeutico, corrispondente alla classe I e l'insegnamento della lingua italiana nonché di altre materie in lingua italiana nelle classi II-III-IV-V, come indicato dal curriculum concordato dalle Parti (All. I).

ARTICOLO 3

Il piano di studi e le modalità di valutazione finale degli studi delle sezioni bilingui, definiti da esperti delle due Parti, sono allegati alla presente intesa (All. 1 e All. 2) e ne fanno parte integrante.

Gli studenti diplomati presso dette sezioni potranno iscriversi alle Università italiane, agli stessi corsi ai quali il diploma dà accesso nelle Università albanesi, con esonero dalla prova di lingua italiana e al di fuori del limite di posti normalmente previsti per gli studenti stranieri.

Il piano orario degli insegnamenti impartiti in ciascuno degli anni della sezione bilingue ed i programmi di insegnamento definiti dalle due Parti potranno essere integrati e/o modificati previo accordo di entrambe le Parti sulla base della valutazione dei risultati delle attività di dette sezioni effettuata attraverso incontri periodici di esperti delle due Parti, comunque, entro il termine del penultimo anno di corso.

ARTICOLO 4

La Parte italiana si impegna, ove richiesto dalla Parte albanese e nei limiti della disponibilità di bilancio, ad inviare docenti di ruolo – nelle more della formazione di docenti locali – per lo svolgimento delle attività di insegnamento intensivo della lingua italiana e di altre materie in lingua italiana ovvero a fornire contributi finanziari ai licei albanesi al fine dell'assunzione di insegnanti da parte dei medesimi.

Detti interventi della Parte italiana verranno annualmente concordati tra le due Parti.

I docenti italiani fanno parte del corpo docente delle scuole e partecipano insieme ai colleghi albanesi alla programmazione didattico-educativa ed alla valutazione degli alunni.

ARTICOLO 5

La Parte italiana contribuisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, al funzionamento delle sezioni bilingui mediante la fornitura di testi scolastici e di materiale didattico multimediale. Assicura inoltre l'assistenza tecnica alle sezioni bilingui e ai docenti impegnati nelle medesime.

ARTICOLO 6

La Parte italiana si impegna a riservare parte dei corsi estivi di perfezionamento organizzati da istituzioni universitarie specializzate nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera, per docenti albanesi di italiano che insegnano nelle classi di cui sopra.

La Parte italiana si impegna a sostenere, mediante contributi e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, lo sviluppo delle attività di formazione dei docenti albanesi di italiano e di altre discipline insegnate in italiano.

ARTICOLO 7

La Parte albanese, nell'ambito del contingente di borse di studio offerte nei Programmi di collaborazione culturale tra i due Paesi dal Ministero degli Affari Esteri italiano, riserverà ai docenti delle sezioni bilingui una parte delle borse di studio.

ARTICOLO 8

La Parte albanese si impegna a creare le condizioni ottimali per il funzionamento delle sezioni italo-albanesi di cui al presente Memorandum ed assicura facilitazioni amministrative per i docenti italiani, in conformità con la normativa locale.

ARTICOLO 9

Le Parti convengono di effettuare periodicamente, in tempo utile rispetto alla data di rinnovo del Programma di Collaborazione, un approfondito esame del funzionamento delle sezioni bilingui alla luce delle norme contenute nel presente Memorandum al fine di studiarne e concordarne eventuali modifiche, aggiornamenti e miglioramenti.

ARTICOLO 10

Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste al successivo articolo 11. Qualora le modifiche riguardino gli Annessi tecnici, dette modifiche entreranno in vigore al momento della firma.

Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Memorandum saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 11

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure interne necessarie allo scopo. Il presente Memorandum avrà la durata di cinque anni, e si intenderà tacitamente rinnovato per periodi identici.


Il presente Memorandum potrà essere denunciato sei mesi prima della scadenza del suo periodo di durata e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a TIRANA.....il 26.....4.....2002..... in due originali, ciascuno nella lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


Per il Governo
della Repubblica Italiana

L'AMBASCIATORE D'ITALIA
MARIO BOVA



Per il Governo
della Repubblica di Albania

IL MINISTRO DELL'EDUCAZIONE
E DELLA SCIENZA
LUAN MEMUSHI



SEZIONE BILINGUE ITALO-ALBANESE
 QUADRO ORARIO presso i LICEI
 "ASIM VOKSHI" - TIRANA
 "SHEINAZE JUKA" - SCUTARI
 "FAIK KONICA" - KORCA

MATERIE	I Anno propedeutico	II	III	IV	V	TOTALE ORE
Lingua e letteratura italiana	18	6	5	5	5	39
Storia universale (in italiano)	-	2	2	1	2	7
Matematica (in italiano)	-	3	3	2	3	11
Informatica (in italiano)	-	-	-	2	2	4
Fisica (in italiano)	-	2	2	2	2	8
Biologia (in italiano)	-	-	-	2	2	4
Arte (in italiano)	-	-	2	2	-	4
Totale ore in italiano	18	13	14	16	16	77
<i>Lingua albanese</i>	2	2	2	2	2	10
<i>Letteratura albanese</i>	3	3	3	3	3	15
<i>Storia albanese</i>	-	-	-	2	2	4
<i>Matematica</i>	3	-	-	-	-	3
<i>Lingua straniera</i>	-	3	3	3	3	12
<i>Filosofia</i>	-	-	-	-	2	2
<i>Economia</i>	-	-	-	2	-	2
<i>Conoscenze in sociologia</i>	-	2	2	-	-	4
<i>Chimica</i>	-	2	2	-	-	4
<i>Geografia</i>	1	2	2	-	-	5
<i>Educazione fisica</i>	2	2	2	2	2	10
TOTALE ORE per classe	29	29	30	30	30	148
% ore in italiano	62%	45%	47%	53%	53%	52%

INTESA SUGLI ESAMI FINALI DELLE SEZIONI BILINGUI ITALO-ALBANESI

PREMESSA

Il corso di studi delle sezioni bilingui si conclude con un esame di Stato.

Il superamento delle prove d'esame è certificazione del curriculum di studi compiuto e consente la prosecuzione degli studi a carattere universitario sia nell'uno che nell'altro Paese.

Le prove, sia scritte che orali, previste per le discipline insegnate in italiano, si svolgono in italiano.

1. ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE

1.1 All'esame conclusivo accedono gli studenti che hanno riportato un giudizio positivo nelle materie previste per l'ultima classe del corso.

1.2 L'esame consta di prove scritte e di prove orali.

Le prove scritte obbligatorie sono:

- a) Prova di letteratura albanese
- b) Prova di lingua e letteratura italiana
- c) Matematica in italiano

Le prove orali obbligatorie sono:

- a) Lingua albanese
- b) Letteratura albanese
- c) Lingua e letteratura italiana
- d) Prova in lingua italiana su una materia scelta dallo studente tra fisica o storia.

2. ARTICOLAZIONE E CONTENUTO DELLE PROVE

2.1 Le tracce per le prove scritte di italiano sono concordate tra il Ministero dell'Educazione albanese ed il Ministero della Pubblica Istruzione italiano.

3. COMMISSIONE D'ESAME

- 3.1 La Commissione d'esame è composta secondo le modalità previste nelle scuole albanesi ed è integrata da un Commissario italiano nominato dal Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione italiano.
- 3.2 Per la valutazione delle prove scritte e orali che si svolgono in italiano deve essere assicurata la presenza, nella Commissione d'esame, di Commissari delle relative materie con competenze in lingua italiana.
- 3.3 Il Commissario nominato dalla Parte italiana vigilerà affinché lo svolgimento delle prove sia coerente con le finalità del curriculum bilingue e con i programmi effettivamente svolti senza interferire nelle modalità e nel contenuto dell'esame alla cui direzione è preposto il Presidente della Commissione.

4. VALUTAZIONE

- 4.1 La valutazione nelle singole prove sarà effettuata secondo le modalità e nella forma previste nella Repubblica albanese.
- 4.2 La valutazione finale, secondo la normativa albanese, viene espressa in decimi, da un minimo di 5 (sufficiente) ad un massimo di 10, e sarà il risultato di cinque valutazioni parziali conseguite nelle seguenti prove:
 - letteratura albanese scritto e orale: un voto
 - lingua albanese orale: un voto
 - lingua e letteratura italiana scritto e orale: un voto
 - matematica scritta: un voto
 - materia orale in lingua italiana (o fisica o storia): un voto
- 4.3 La corrispondenza dei voti secondo il sistema di valutazione italiano sarà effettuata secondo i criteri indicati dalla tabella predisposta dal competente Ufficio del Ministero della Pubblica Istruzione italiano.

5. RICONOSCIMENTO DEL TITOLO FINALE

- 5.1 L'Ambasciata d'Italia rilascerà una "dichiarazione di valore in loco" - anche ai fini dell'iscrizione presso le Università italiane con esonero dalla prova scritta di lingua italiana e al di fuori del contingente previsto per gli studenti stranieri - del titolo di studio finale conseguito presso il corso bilingue secondo quanto contenuto nel Memorandum.
- 5.2 Il titolo di studio finale sarà riconosciuto ai fini dell'iscrizione alle Università italiane, a partire dagli esami sostenuti secondo le modalità sopra indicate a conclusione del ciclo di studi secondario.